

ERRATA CORRIGE

***Nella Sezione Protezione Conducente
dei Mod. C&M CVT 2 ed. 11/2019 - ed. 01/2020 – ed. 03/2020
sostituire l'art. 5 Franchigia su invalidità permanente con il seguente***

ART. 5 FRANCHIGIA SU INVALIDITÀ PERMANENTE

Le prestazioni previste per l'invalidità permanente prevedono le seguenti franchigie:

- l'indennizzo sui primi euro 50.000 di somma assicurata viene riconosciuto senza applicazione di alcuna franchigia
- sull'eccedenza di detta somma e fino a euro 100.000 non si procede a indennizzo per invalidità permanente, quando questa sia di grado non superiore al 3% della totale.
Se l'invalidità permanente supera il 3% della totale, viene corrisposto l'indennizzo solo per la parte eccedente;
- sull'eccedenza della somma di euro 100.000 non si procede a indennizzo per invalidità permanente quando questa sia di grado non superiore al 5%. Se l'invalidità permanente supera il 5% della totale, viene corrisposto l'indennizzo solo per la parte eccedente.

Nel caso in cui l'invalidità permanente sia di grado pari o superiore al 25% della totale non si applicano le suddette franchigie, ad eccezione delle opzioni "Kit Small" e "Kit Medium".

OPZIONE KIT SMALL

Le prestazioni per Invalidità Permanente per Infortunio sopra elencate prevedono le seguenti franchigie:

- sulla parte di somma assicurata fino a euro 100.000 non procede ad indennizzo quando l'Invalidità Permanente è di grado pari o inferiore al 3% della totale; se invece l'Invalidità Permanente risulta superiore a tale percentuale, l'indennizzo verrà liquidato solo per la parte eccedente;
- sull'eccedenza della somma di euro 100.000 non si procede ad indennizzo per Invalidità Permanente quando questa sia di grado non superiore al 5% della totale.

Se l'invalidità permanente supera il 5% della totale, viene corrisposto l'indennizzo solo per la parte eccedente.